



**PARTE SPECIALE "A"**  
**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA**  
**AMMINISTRAZIONE**  
**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI**  
**O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ**  
**GIUDIZIARIA**

Approvazione AD

Luca Piemonti

27 febbraio 2019

## INDICE

DEFINIZIONI.....	3
A.1 LA TIPOLOGIA DI REATI: REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto) .....	4
A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A., PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	15
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione .....	15
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	17
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio .....	19
A.3 AREE A RISCHIO .....	22
A.3.1 Aree strumentali .....	24
A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	25
A.4.1 Linea-Guida Anticorruzione.....	26
A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	28
A.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA....	33

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "A".

**A.1 LA TIPOLOGIA DI REATI: REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto.

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati,

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Ferma restando la natura privatistica del Gruppo, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, il Gruppo volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, con gli Operatori del Settore Elettrico e nello svolgimento dell'attività espropriativa come meglio indicata al paragrafo A. 3 punto 6.

In tali ambiti, l'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i): qualora un Esponente Aziendale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre

utilità, e (ii): nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di una società del Gruppo concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per le società del Gruppo).

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es. offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ferma restando la natura privatistica del Gruppo, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione

di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, il Gruppo volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, con gli Operatori del Settore Elettrico e nello svolgimento dell'attività espropriativa come meglio indicata al paragrafo A. 3 punto 6.

In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i) qualora un Esponente Aziendale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio e (ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di una società del Gruppo) prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o al fine di fargli omettere o ritardare un atto d'ufficio o fargli compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale

fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.



- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
2. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
3. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
4. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
6. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
7. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

- ***Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

La previsione di cui all'art. 377-*bis* c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per i reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/01 è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, di cui all'art. 25 del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 322 commi 2 e 4 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Infine, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.



## **A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A., PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

I reati di cui alla presente Parte Speciale "A" trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **A.2.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - 2.1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
  - 2.2. Ministeri;
  - 2.3. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
  - 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - 2.6. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
  - 2.7. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - 2.8. Banca d'Italia;
  - 2.9. Consob;
  - 2.10. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - 2.11. Agenzia delle Entrate;
  - 2.12. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - 9.1. INPS;
  - 9.2. CNR;
  - 9.3. INAIL;
  - 9.4. ISTAT;



- 9.5. ENASARCO;
- 9.6. ASL;
- 10. enti e Monopoli di Stato;
- 11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **A.2.2 Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria".

Pertanto, agli effetti della legge penale *«...è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi...»*.

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni

internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

### **A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *«...sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale...»*.

Il legislatore definisce la nozione di *“pubblico servizio”* attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo. Secondo il primo criterio, il *“servizio”*, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, secondo l'altro criterio, il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della *“pubblica funzione”*.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi; i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire *“servizio pubblico”* lo svolgimento di *“semplici mansioni di ordine”* né la *“prestazione di opera meramente materiale”*.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della qualificabilità dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di "pubblico servizio", è necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.

Sul tema, la giurisprudenza propone un'interpretazione oggettiva della nozione di cui si tratta, valorizzando i caratteri della strumentalità ed dell'accessorietà delle attività esercitata rispetto a quella pubblica in senso stretto.

In altre parole, l'incaricato di pubblico servizio potrebbe essere colui che apporta un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, la giurisprudenza ha, pertanto, elaborato degli "indici rivelatori", utilizzati soprattutto nell'ambito dei casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento a:

- a. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Per quanto attiene alla menzionata qualifica soggettiva sono ascrivibili i seguenti reati:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

### **A.3 AREE A RISCHIO**

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio).

Alla luce dei rapporti che la Società intrattiene con la P.A., le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari, anche in associazione con un Partner (es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.), soprattutto ove vengano affidati incarichi di consulenza e/o rappresentanza<sup>1</sup>. Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: i) l'espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A.;
4. intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze legislative, regolamentari, amministrative o giudiziarie (ad es. ARERA, GSE, GME, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria,

---

<sup>1</sup> In particolare, nei casi in cui dette attività vengano svolte in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo conto a tal fine anche della classifica stilata da *Transparency International* per determinare il rischio-paese).

Protezione Civile, Enti locali, ecc.), quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;

5. partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione, facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, GSE, Agenzia dell'Entrate, Forze dell'Ordine;

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-*decies*, l'Area a Rischio individuata attiene:

6. gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza - in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo - in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Le aree a rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività vengano svolte in *outsourcing* attraverso la sottoscrizione di contratti di prestazione di servizi o fornitura. La gestione di detti contratti rappresenta una specifica area sensibile che la società deve presidiare attraverso l'apposizione di clausole contrattuali ad hoc in materia 231.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il Modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di ATEI S.r.l. in virtù della delega a lui conferita.

### **A.3.1 Aree strumentali**

Inoltre, costituiscono aree strumentali alla commissione dei reati sopra elencati:

1. l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
2. la selezione, gestione ed incentivazione del personale;
3. le attività di volontariato aziendale e corporate giving;
4. la gestione del patrimonio immobiliare.



#### **A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di assicurare che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A, tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste a carico dell'OdV e dei responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società, nonché le eventuali procedure previste da ATEI S.r.l. contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- La Linea-Guida Anticorruzione;
- La *whistleblowing policy*;

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure informative per la selezione, assunzione e formazione del personale;
- le procedure relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
- le procedure relative all'organizzazione di eventi;
- le procedure in materia di *corporate giving*;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico degli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato;
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie.

La presente Parte Speciale prevede, altresì, l'obbligo per tutti i Destinatari di gestire i rapporti con esponenti della P.A. in modo trasparente.

#### **A.4.1 Linea-Guida Anticorruzione**

Tutti i principi sopra elencati vengono ricompresi nella Linea-Guida Anticorruzione adottata dal Consiglio di Amministrazione di ATEI S.r.l.,

con delibera del 15 febbraio 2018, al fine di prevenire il fenomeno corruttivo anche a livello transnazionale.

La Linea-Guida è ispirata alle più rilevanti normative internazionali e comunitarie in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, nonché al *Foreign Corrupt Practices Act* statunitense e al *UK Bribery Act*.

La Linea-Guida si applica ad ogni soggetto che presta la sua opera in nome e/o per conto di ATEI S.r.l. o di una società del Gruppo; sono ricompresi, dunque, consulenti, intermediari e fornitori.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di singole Società del Gruppo per lo svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, espletate in nome e/o per conto di ATEI S.r.l. in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi.

## **A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Nell'ambito dei comportamenti descritti nelle suddette aree a rischio, è fatto divieto di:

1. Con riferimento all'area a rischio relativa alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione dirette, compresi, in caso di aggiudicazione, anche l'espletamento della commessa, i rapporti con eventuali subappaltatori e le attività di collaudo, è fatto divieto di:
  - effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
  - presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di far ottenere alla Società l'aggiudicazione della gara.

Inoltre, nel caso in cui la Società, per l'espletamento dell'attività suddetta, si avvalga di agenti per la promozione o la rappresentanza per la conclusione dei contratti, è fatto obbligo di adottare particolare cautele per accertare l'affidabilità professionale e reputazionale di tali soggetti.

2. Con riferimento all'area rischio relativa alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici ed il loro concreto impiego, è fatto obbligo di:
  - rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
  - rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto.

Nell'attività suddetta è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. In particolare, coloro che svolgono funzioni di controllo sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porvi particolare attenzione e riferire

immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

3. Con riferimento all'area a rischio relativa all'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, è fatto divieto di:
  - effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
  - presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l'ottenimento dell'autorizzazione in favore della Società.
4. Con riferimento all'area a rischio relativa all'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze legislative, regolamentari, amministrativi o giudiziarie, è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio al fine di far ottenere un vantaggio alla Società.
5. Con riferimento alla partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione (facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, ARERA, GSE, GME, Consob, Agenzia dell'Entrate, Forze dell'Ordine, NUVEC, Commissione Europea, etc.) è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società.

In relazione alla suddetta attività è fatto, altresì, obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso

specifico;

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- verbalizzare o, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento.

6. Con riferimento all'area a rischio relativa alla gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero, è fatto divieto di:

- Indurre le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, con violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- Offrire o promettere denaro o altra utilità alle persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- Intrattenere rapporti diretti con le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria anche in fase di indagini preliminari.

In detta attività è fatto, altresì, obbligo a carico dei Destinatari:

- di avvalersi del supporto della struttura competente e di un legale nella gestione dei procedimenti penali in cui sia indagata/imputata la persona fisica e/o la Società;
- di archiviare e custodire tutti gli atti relativi al procedimento.

7. Per quanto attiene all'area strumentale afferente all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze, è fatto obbligo di:

- rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, così come prescritto dalle procedure;
- dare atto dei criteri adottati per l'affidamento;

- garantire la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie;
- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime;
- adempiere agli obblighi di reporting previsti dalle procedure.

Infine, è fatto obbligo alle strutture aziendali competenti di verificare *ex post* che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in modo rispondente all'importo pattuito.

8. Per quanto attiene all'area strumentale afferente alla selezione, gestione ed incentivazione del personale, è fatto divieto di assumere o effettuare promesse di assunzione, nonché di incentivare mediante promozioni, premi in denaro o altra forma taluni dipendenti, se non sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità. È vietata qualsiasi azione che si concretizzi in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee ad influenzare l'indipendenza di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o ad indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
9. Per quanto attiene all'area strumentale afferente alle attività di *corporate giving*, è fatto divieto di distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi liberalità - effettuato di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa)

o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere sociale, ambientale, umanitario e culturale o la *brand image* del Gruppo. Le regalie offerte e ricevute devono essere documentate in modo adeguato secondo quanto previsto dalle procedure.

È fatto, in ogni caso, divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, nonché alle caratteristiche del rapporto di *partnership*.

10. Per quanto attiene all'area strumentale afferente alla gestione del patrimonio immobiliare, è fatto obbligo ad ogni Destinatario di agire in coerenza con le comunicazioni organizzative e il sistema procuratorio, nonché di accertare il possesso degli opportuni titoli giuridici legittimanti l'uso degli immobili.

In particolare, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali in materia di operazioni di acquisizione, dismissione e trasformazione e in materia di operazioni immobiliari, è fatto obbligo di:

- comunicare con le strutture aziendali competenti;
- provvedere ai relativi adempimenti in materia fiscale;
- rispettare gli iter autorizzativi previsti (compreso il rilascio di procura speciale, ove necessario) e gli adempimenti necessari alla stipula e all'esecuzione di contratti, nonché alla costituzione, modifica, estinzione dei diritti reali.



## **A.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'OdV di ATEI S.r.l.:

- A. valutare – anche attraverso audizioni e/o verifiche documentali - l'adeguatezza delle procedure adottate in materia, per regolamentare i rapporti intrattenuti con esponenti della P.A., l'iter per l'ottenimento di autorizzazioni, erogazioni, finanziamenti pubblici, compresa la loro rendicontazione; nonché delle procedure volte a regolamentare la gestione dei rapporti con esponenti di polizia giudiziaria, forze dell'ordine, autorità pubbliche di vigilanza, instaurati in occasione di verifiche, ispezioni e indagini;
  
- B. verificare periodicamente – con il supporto delle altre strutture competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;
  
- C. verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- D. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- E. proporre e raccomandare le necessarie od opportune azioni di miglioramento del sistema di controllo adottato, nonché l'implementazione di flussi informativi.

La Società garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere convocati dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni dei principi procedurali specifici contenuti nel capitolo dedicato della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali delle procedure aziendali attinenti alle aree a rischio indicate nella presente parte speciale.

In particolare, Presidio Modello 231 trasmette annualmente all'OdV un apposito flusso informativo avente ad oggetto violazioni, anche potenziali, della Linea-guida Anticorruzione o criticità rilevanti ai fini 231.

È, infine, attribuito all'OdV il potere di avere accesso a tutta la documentazione è a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.